

REPUBBLICA ITALIANA



**Regione Emilia-Romagna**

**BOLLETTINO UFFICIALE**

---

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

---

**Parte seconda - N. 45**

---

**Anno 46**

**27 marzo 2015**

**N. 65**

---

PUBBLICAZIONE A SEGUITO DI NUOVE ISTITUZIONI, MODIFICHE, INTEGRZIONI  
ED ABROGAZIONI, DEGLI STATUTI DI

**UNIONE DEI COMUNI BASSA VAL TREBBIA E VAL LURETTA (PIACENZA) 2**

**COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA (RIMINI) 19**

UNIONE DEI COMUNI BASSA VAL TREBBIA E VAL LURETTA (PIACENZA)

**Pubblicazione a seguito modifica Statuto per entrata in Unione nuovo Comune**

**UNIONE DEI COMUNI BASSA VAL TREBBIA E VAL LURETTA**  
COMUNI: Agazzano-Calendasco-Gazzola-Gossolengo-Gragnano Trebbiense-Rivergaro-Rottofreno-Sarmato  
Sede Legale Rivergaro (Piacenza) Via S. Rocco n. 24

# STATUTO

Approvato dai Consigli Comunali dei Comuni costituenti l'Unione:

COMUNI	Delibera C.C.	Data approvazione
AGAZZANO	n. 25	30.12.2014
CALENDASCO	n. 64	28.11.2014
GAZZOLA	n. 38	18.12.2014
GOSSOLENGO	n. 51	25.11.2014
GRAGNANO TREBBIENSE	n. 51	24.11.2014
RIVERGARO	n. 72	26.11.2014
ROTOFRENO	n. 52	28.11.2014
SARMATO	n. 51	27.11.2014

# INDICE

## TITOLO I ELEMENTI COSTITUTIVI

- Art. 1 – Principi fondamentali
- Art. 2 – Funzioni dell'Unione
- Art. 3 – Il subambito
- Art. 4 – Modalità di attribuzione delle competenze all'Unione
- Art. 5 – Durata
- Art. 6 – Scioglimento dell'Unione
- Art. 7 – Recesso dall'Unione ed adesione di nuovi Comuni
- Art. 8 – Sede dell'Unione

## TITOLO II ORDINAMENTO STRUTTURALE

- Art. 9 – Organi dell'Unione
- Art. 10 – Consiglio dell'Unione
- Art. 11 – Competenze del Consiglio dell'Unione
- Art. 12 – Funzionamento del Consiglio
- Art. 13 – Presidente dell'Unione
- Art. 14 – Competenza del Presidente dell'Unione
- Art. 15 – Vice Presidente Unione
- Art. 16 – Giunta dell'Unione
- Art. 17 – Competenza della Giunta dell'Unione
- Art. 18 – Decadenza e revoca del Presidente e della Giunta
- Art. 19 - Regolamenti

## TITOLO III PARTECIPAZIONE

- Art. 20 – Criteri generali
- Art. 21 – Consultazioni
- Art. 22 – Istanze, osservazioni, proposte

## TITOLO IV FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI

- Art. 23 – Rapporto con i Comuni componenti l'Unione
- Art. 24 – Convenzioni
- Art. 25 – Accordi di programma

## TITOLO V UFFICI E PERSONALE

- Art. 26 – Organizzazione degli uffici
- Art. 27 – Personale dell’Unione
- Art. 28 – Segretario dell’Unione

## TITOLO VI ORDINAMENTO FINANZIARIO

- Art. 29 – Ordinamento finanziario
- Art. 30 – Rapporti finanziari con i Comuni costituenti l’Unione
- Art. 31 – Attività finanziaria
- Art. 32 – Controllo interno
- Art. 33 – Revisione economico-finanziaria

## TITOLO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 34 – Entrata in vigore
- Art. 35 – Adesione nuovi Comuni

## **TITOLO I ELEMENTI COSTITUTIVI**

### ***Art.1 Principi fondamentali***

1. Il presente Statuto individua gli organi, le modalità per la loro costituzione, le funzioni e le corrispondenti risorse dell'Unione.
2. L'Unione dei Comuni denominata "Unione dei Comuni Bassa Val Trebbia e Val Luretta" – in seguito chiamata "Unione" - è costituita volontariamente, a partire dalla data di sottoscrizione dell'atto costitutivo.
3. L'Unione è Ente Locale, fa parte del sistema delle autonomie locali della Repubblica Italiana, delle comunità locali della Regione Emilia Romagna e della Provincia di Piacenza ed è costituita per l'esercizio delle funzioni e dei servizi indicati nel successivo art. 2.
4. Il presente Statuto è approvato dai Consigli Comunali dei Comuni aderenti con le procedure e le maggioranze richieste per l'approvazione degli statuti comunali.
5. L'Unione è costituita dall'insieme dei territori dei Comuni di Agazzano, Calendasco, Gossolengo, Gragnano Trebbiense, Rivergaro, Rottofreno, Sarmato e Gazzola.
6. Le modifiche allo Statuto e all'atto costitutivo avvengono con le procedure richieste per l'approvazione degli Statuti comunali.
7. L'Unione può dotarsi, con deliberazione del Consiglio, di un proprio stemma e gonfalone, la cui riproduzione ed uso sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.

### ***Art.2 Funzioni dell'Unione***

1. I Comuni attribuiscono all'Unione l'esercizio di funzioni amministrative, sia proprie che delegate, nonché la gestione di servizi pubblici, nelle modalità e nelle tipologie prescritte dalle leggi statali e regionali.
2. Entro il 31 dicembre 2013 le funzioni che tutti i Comuni, indipendentemente dalla popolazione sono tenuti a conferire e quindi:
  - gestione informatica dei servizi con i sistemi informatici e le tecnologie dell'informazione;
  - attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
  - polizia municipale e polizia amministrativa locale;
  - sportello unico telematico per le attività produttive (SUAP);
3. Entro il 31 dicembre 2013 le funzioni residue obbligatorie per i Comuni con popolazione al di sotto dei 5.000 abitanti e quindi:

- *la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;*
  - *l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;*
  - *progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;*
  - *edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;*
  - *organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;*
  - *organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;*
  - *catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;*
  - *statistica;*
4. Le scadenze come sopra individuate sono soggette a modifica in base alle prescrizioni normative vigenti obbligatorie, sia statali sia regionali.
  5. All'Unione possono essere attribuite altre funzioni e/o servizi, con deliberazione adottata dai Consigli comunali con particolare riferimento alle funzioni e/o servizi indicati dalla legislazione regionale.
  6. Il conferimento di funzioni avviene con deliberazioni dei Consigli Comunali sulla base di convenzione che definisce le modalità di gestione dell'esercizio della funzione medesima, sia essa obbligatoria per legge sia essa facoltativa, come indicato all'art.4.

### **Art.3**

#### **Il subambito.**

1. Per l'esercizio coordinato delle funzioni sono istituiti tre sub-ambiti con operatività gestionale autonoma così costituiti:
  - Comuni di Rottofreno Calendasco e Sarmato;
  - Comuni di Gragnano Trebbiense, Agazzano e Gazzola;
  - Comuni di Rivergaro e Gossolengo.
2. Il subambito ha gestione operativa autonoma e coordinata, fermo che la dotazione organica, il bilancio e i documenti contabili e le risorse strumentali, umane e finanziarie sono coerenti con il principio della unicità e fanno capo alla Unione.
3. Le convenzioni con le quali vengono conferite le funzioni comunali alla Unione possono definire ulteriormente le condizioni di cui ai commi 1 e 2, laddove si intende gestire le funzioni medesime con la previsione del subambito.

**Art. 4*****Modalità di attribuzione delle competenze all'Unione***

1. Il trasferimento delle competenze di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, si perfeziona con l'approvazione, da parte dei Consigli comunali aderenti al trasferimento delle competenze, di conformi delibere, nelle quali sono specificati il contenuto della funzione o del servizio attribuito nonché i rapporti finanziari tra gli Enti e con l'adozione di una delibera da parte del Consiglio dell'Unione di recepimento delle nuove competenze ad essa attribuite.
2. Il trasferimento delle competenze all'Unione implica il subentro dell'Unione in tutte le funzioni amministrative connesse, già esercitate dai Comuni.
3. L'Unione può stipulare convenzioni, ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000, finalizzate alla gestione in forma associata di servizi con altri Comuni non facenti parte della stessa, ma inclusi nell'ambito territoriale ottimale definito dalla Regione Emilia Romagna per l'esercizio associato delle funzioni.

**Art. 5*****Durata***

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato.
2. E' fatta salva la facoltà di recesso e il caso di scioglimento ai sensi dei successivi artt. 6 e 7.

**Art. 6*****Scioglimento dell'Unione***

1. Lo scioglimento dell'Unione è deliberato da ciascun Consiglio comunale dei Comuni componenti a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Nella deliberazione di scioglimento deve essere indicato il nominativo della persona, in possesso dei requisiti per svolgere l'attività di Revisori dei Conti degli Enti Locali, che sarà incaricata della liquidazione dell'attività dell'Unione.
3. Al termine dell'attività dell'Unione, l'incaricato della liquidazione, cui spettano tutte le competenze in precedenza attribuite agli organi dell'Unione, trasmette, alle amministrazioni dei Comuni componenti, la deliberazione di riparto delle attività e delle passività dell'Unione tra i Comuni stessi. I Consigli comunali provvedono a ratificare la citata deliberazione, iscrivendo le spese e le entrate spettanti nei relativi capitoli di bilancio, in base alla normativa vigente.
4. Il personale comunale funzionalmente assegnato all'Unione torna a svolgere la propria attività lavorativa presso il Comune di provenienza, fermo che in caso di assunzione di personale proprio della Unione non comandato o trasferito dai Comuni aderenti, il contratto individuale deve prevedere fin dalla stipula l'assegnazione del dipendente ad un Comune aderente alla Unione, che assumerà il dipendente medesimo nella propria pianta organica sia in caso di scioglimento della Unione sia in caso di proprio recesso ai sensi del successivo art. 7.
5. Il Consiglio della Unione assicura il collocamento in servizio del personale assunto dalla Unione medesima al di fuori delle dotazioni organiche dei Comuni aderenti.
6. Lo scioglimento dell'Unione non può intervenire prima del decorso di dieci anni dalla data di efficacia definitiva del presente statuto nel testo adeguato alla L.R. 21/2012, salva diversa disposizione di legge.

**Art. 7*****Recesso dall'Unione ed adesione di nuovi Comuni***

1. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere, non prima di dieci anni dalla data di adesione alla Unione medesima del Comune medesimo.
2. La durata dei distinti conferimenti di funzioni è a tempo indeterminato, salvo recesso che non potrà intervenire prima di cinque anni.
3. Il recesso deve essere deliberato e comunicato entro il mese di giugno ed ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.
4. In caso di recesso da parte di uno o più Comuni costituenti, ogni Comune recedente ritorna alla piena titolarità delle funzioni e dei servizi conferiti all'Unione, perdendo comunque il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici maturati.
5. Il Comune che delibera di recedere dall'Unione, rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito con il contributo statale e regionale o da enti sovraordinati percepito dall'Unione; rinuncia inoltre alla quota parte del patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributi dei Comuni aderenti, qualora per ragioni tecniche, il patrimonio non sia frazionabile o anche qualora il suo frazionamento ne pregiudichi la sua funzionalità e fruibilità.
6. L'Ente che recede unilateralmente rimane obbligato nei confronti dell'Unione per le prestazioni da questa eseguite o in corso di esecuzione, fermo l'obbligo per il Comune recedente di farsi carico delle quote residue dei prestiti eventualmente accesi per la propria quota di competenza.
7. L'Unione prenderà atto, con deliberazione consiliare, del recesso nella prima seduta utile.
8. L'adesione all'Unione di nuovi Comuni va deliberata da parte del Consiglio Comunale di tali Enti con le procedure e le modalità richieste per le modifiche statutarie.
9. Essa è in ogni caso subordinata alla successiva modifica dello Statuto approvata da parte dei Consigli dei Comuni già aderenti all'Unione, con le modalità stabilite dall'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 267/2000.

**Art. 8*****Sede dell'Unione***

1. L'Unione ha sede nel Comune di Rivergaro con la possibilità di individuazione di sedi decentrate per la funzionalità dei servizi erogati.
2. La sede dell'Unione può essere variata con delibera del Consiglio dell'Unione senza necessità di modificare il presente Statuto.
3. Presso la sede dell'Unione si svolgono di norma le adunanze degli organi collegiali; il Presidente può disporre la riunione degli organi in luoghi diversi dalla sede dell'Unione purché all'interno del territorio dell'Unione.
4. Gli uffici possono essere ubicati anche in sedi diverse purché ricompresi nell'ambito del territorio dell'Unione.



## TITOLO II ORDINAMENTO STRUTTURALE

### *Art.9 Organi dell'Unione*

1. Sono organi politici dell'Unione:
  - il Consiglio
  - la Giunta
  - il Presidente.
2. Gli organi dell'Unione, Presidente, Giunta e Consiglio, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei Comuni associati e ad essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti.
3. Gli organi dell'Unione hanno durata corrispondente a quella degli organi dei Comuni partecipanti e sono quindi soggetti al rinnovo all'inizio di ogni mandato amministrativo, salvo quanto previsto in sede di prima applicazione dello Statuto. Nel caso vi fossero tornate elettorali differenziate temporalmente, si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei Comuni interessati alle elezioni.
4. Sono organi tecnici dell'Unione:
  - il Segretario dell'Unione
  - il Revisore dei Conti.

### *Art. 10 Consiglio dell'Unione*

1. Il Consiglio dell'Unione è espressione dei Comuni partecipanti all'Unione e, pertanto, ne è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio è composto dai rappresentanti dei Comuni componenti l'Unione.
3. Ciascun Consiglio comunale provvede a designare i propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione, scegliendoli fra i componenti del Consiglio stesso.
4. Il Consiglio è composto di ventotto membri – incluso il Presidente - di cui i Sindaci dei Comuni appartenenti all'Unione sono membri di diritto. Le nomine intervengono nella stessa adunanza di approvazione dello Statuto e sono subordinate all'efficacia dello stesso.
5. Il numero dei consiglieri spettanti ai singoli Comuni sono i seguenti:
  - Comuni di Agazzano, Calendasco, Gagnano Trebbiense, Sarmato e Gazzola: n. 3 Consiglieri - inclusi i Sindaci e un rappresentante della minoranza di ogni consiglio comunale;
  - Comuni di Rivergaro e Gossolengo : n. 4 Consiglieri - inclusi i Sindaci e un rappresentante della minoranza di ogni consiglio comunale;
  - Comune di Rottofreno : n. 5 Consiglieri - incluso il Sindaco e un rappresentante della minoranza del consiglio comunale.
6. Nel caso in cui in uno dei Comuni a cui è riservata la nomina dei consiglieri di minoranza non esista la minoranza consiliare, i consiglieri spettanti saranno nominati dalla maggioranza consiliare.

7. Il Consiglio dell'Unione viene integrato dei nuovi rappresentanti ogniqualvolta si proceda all'elezione del Sindaco ed al rinnovo del Consiglio comunale in uno dei Comuni aderenti e comunque entro 20 giorni dall'elezione del Sindaco.
8. I membri di diritto del Consiglio dell'Unione e i rappresentanti dei Comuni i cui Consigli siano stati rinnovati restano in carica sino all'elezione dei successori da parte dei nuovi Consigli.
9. In caso di decadenza o cessazione per qualsiasi causa di un componente del Consiglio dell'Unione, il Consiglio comunale interessato provvede, entro 10 giorni, alla relativa sostituzione nella seduta successiva alla comunicazione della vacanza.
10. Le dimissioni da consigliere dell'Unione, da comunicare al Presidente dell'Unione e al Sindaco del Comune di appartenenza, sono irrevocabili ed immediatamente efficaci.

#### ***Art. 11***

#### ***Competenze del consiglio dell'Unione***

1. Al Consiglio spetta determinare l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e controllarne l'attuazione, adottando tutti gli atti previsti dal D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.). Il Consiglio, in particolare, è competente per l'adozione degli atti fondamentali previsti in analogia alle competenze del Consiglio Comunale come previste all'art. 42 TUEL 267/00.

#### ***Art. 12***

#### ***Funzionamento del Consiglio***

1. Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dal presente Statuto, è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta, nel rispetto di quanto fissato nell'art. 38 comma 2 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, ferma la necessità di prevedere astensione obbligatoria dei rappresentanti dei Comuni nelle deliberazioni che non interessano i Comuni medesimi.
2. Il Consiglio dell'Unione è presieduto dal Presidente dell'Unione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
3. Il regolamento di cui al comma 1 disciplinerà la presidenza e le altre forme di funzionamento del Consiglio dell'Unione, nonché ogni norma di funzionamento del Consiglio medesimo. Fino alla adozione del regolamento, si applica il regolamento del Comune aderente con maggiore popolazione.
4. Il regolamento garantisce adeguate forme di partecipazione e di controllo degli amministratori dei Comuni.

#### ***Art. 13***

#### ***Presidente dell'Unione***

1. Il Presidente dell'Unione deve essere un Sindaco dei Comuni facenti parti dell'Unione.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio dell'Unione a voto segreto e a maggioranza assoluta degli assegnati nei termini previsti dall'articolo 9.
3. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco, diversa dalla scadenza naturale del mandato, determina con la stessa decorrenza la cessazione dalla carica di Presidente dell'Unione. In tal

caso le funzioni di Presidente sono svolte dal Vice-Presidente fino all'elezione del nuovo Presidente.

4. Il Presidente rimane in carica per la durata di due anni e mezzo dalla data di esecutività della delibera di nomina e può essere rinnovato.
5. Il Presidente in carica ad avvenuta approvazione della modifica statutaria per l'adesione di nuovi Comuni, rimane in carica fino alla scadenza dei due anni e mezzo.

#### **Art.14**

#### **Competenza del Presidente dell'Unione**

1. Il Presidente rappresenta l'Unione, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta.
2. Il Presidente ha competenza e poteri di indirizzo e vigilanza sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio dell'Unione, il Presidente provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti dell'Unione presso Enti, Aziende, Istituzioni e Società.
3. Il Presidente è competente, nell'ambito della disciplina regionale e limitatamente ai servizi di competenza dell'Unione, a coordinare gli orari dei servizi pubblici e quelli di apertura al pubblico degli uffici dell'Unione e dei Comuni che ne fanno parte con le esigenze complessive e generali degli utenti, nel rispetto degli indirizzi espressi dal Consiglio dell'Unione.
4. Il Presidente promuove, assume iniziative e su proposta della Giunta stipula, con atto formale, gli accordi di programma con tutti i soggetti previsti dalla normativa vigente. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Presidente allo stesso deve essere preventivamente approvata dal Consiglio dell'Unione.
5. Il Presidente può concedere delega agli Assessori per la trattazione di determinate materie; la delega è riferita esclusivamente ai compiti di indirizzo, controllo e sovrintendenza.

#### **Art. 15**

#### **Vice Presidente dell'Unione**

1. Il Vice Presidente è nominato dal Presidente e scelto tra i componenti della Giunta dell'Unione.
2. Di tale nomina il Presidente dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, nonché in caso di sospensione dell'esercizio della funzione.
3. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del Vice Presidente, le funzioni del Presidente sono esercitate dall'Assessore più anziano di età.

#### **Art.16**

#### **Giunta dell'Unione**

1. La Giunta dell'Unione è composta dal Presidente e dai Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione. Ciascun membro della Giunta può nominare un delegato permanente, con atto formale, scelto tra i propri Assessori comunali per sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
2. Il Presidente, entro 30 giorni dalla nomina, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

3. Non possono far parte della Giunta dell'Unione il coniuge, gli ascendenti e i discendenti, i parenti ed affini del Presidente sino al terzo grado.
4. Gli Assessori, cessati dalla carica per effetto dello scioglimento dei rispettivi Consigli comunali, continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori da effettuarsi nel termine di trenta giorni, le funzioni di Assessore dell'Unione.

**Art.17**

**Competenza della Giunta dell'Unione**

1. La Giunta collabora con il Presidente nella amministrazione dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta dell'Unione compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dal presente Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dal D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L. o dal presente Statuto, del Presidente, del Segretario o dei funzionari.
3. E' altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

**Art. 18**

**Decadenza e revoca del Presidente e della Giunta**

1. Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Nei successivi 20 giorni il Consiglio provvede alla sua nomina.
2. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Statuto si fa rinvio alle norme del TUEL 267/00 con particolare riferimento alla revoca previa mozione di sfiducia.

**Art. 19**

**Regolamenti**

1. L'Unione ha potestà regolamentare.
2. I regolamenti, entrano in vigore nei tempi previsti dalla deliberazione di approvazione.
3. Nelle more dell'approvazione dei propri regolamenti, il Consiglio dell'Unione può deliberare, su proposta della Giunta dell'Unione, di adottare provvisoriamente i regolamenti in vigore presso i comuni che costituiscono l'Unione.

**TITOLO III  
PARTECIPAZIONE**

**Art. 20**

**Criteri generali**

1. L'Unione adotta la partecipazione come metodo essenziale per il raggiungimento dei propri scopi. Tutti gli atti dell'Unione sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Presidente che ne vieti l'esibizione.

2. A tal fine l'Unione può promuovere, secondo le forme previste dal presente Statuto, la collaborazione dei cittadini in sede di predisposizione dei propri atti e di formulazione dei propri piani ed attua iniziative volte ad illustrare alla popolazione il contenuto e le motivazioni delle proprie scelte, garantendo la pubblicità degli atti.
3. L'Unione promuove e valorizza le libere associazioni senza finalità di lucro operanti sul territorio, aventi finalità sociali nel campo dei servizi alla persona, nonché per la valorizzazione e la tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale locale, favorendo la partecipazione delle stesse alla vita pubblica locale.
4. Sono garantite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi dei cittadini che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti dell'Unione.

**Art.21**  
**Consultazioni**

1. Qualora l'Unione intenda adottare atti di particolare rilevanza sociale, di pianificazione del territorio o comunque di grande interesse pubblico locale, può provvedere all'indizione di pubbliche assemblee, allo scopo di illustrare e discutere gli atti stessi e di raccogliere le proposte della popolazione in materia, delle quali - verificata la loro conformità alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente ed ai criteri di buona amministrazione - si dovrà tener conto in sede deliberante.
2. Gli organi dell'Unione possono, qualora lo ritengano opportuno, promuovere il confronto e consultare, anche singolarmente, i Comuni componenti, l'Amministrazione Provinciale, Enti, Organizzazioni sindacali e di categoria, altre Associazioni, esperti.
3. Gli Enti e le Organizzazioni di cui al comma 2 possono chiedere che i loro rappresentanti siano uditi dagli organi dell'Unione.

**Art. 22**  
**Istanze, osservazioni, proposte**

1. I cittadini, gli Organi dei Comuni componenti l'Unione, le Associazioni, le Organizzazioni sindacali e di categoria possono presentare all'Unione istanze, osservazioni e proposte scritte, su questioni di interesse collettivo e su progetti di deliberazione dell'Unione stessa.
2. Le istanze, le osservazioni e le proposte devono essere inoltrate all'organo competente, che deve pronunciarsi in merito entro il termine di trenta giorni, prorogabile con provvedimento motivato di ulteriori trenta giorni in caso di particolare complessità.
3. I presentatori delle istanze, delle osservazioni e delle proposte - o un loro rappresentante esplicitamente delegato per iscritto - possono essere sentiti dall'organo dell'Unione, che è tenuto ad esprimersi.

## **TITOLO IV FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI**

### ***Art. 23***

#### ***Rapporto con i Comuni componenti l'Unione***

1. Per garantire l'informazione in merito all'attività dell'Unione, a ciascun Comune componente viene trasmessa copia degli avvisi di convocazione del Consiglio dell'Unione, nonché dell'elenco delle deliberazioni di Consiglio e di Giunta adottate, che devono essere esposti all'albo pretorio di ciascun ente per 15 giorni.
2. Ogniquale volta uno dei Comuni lo richieda, il Presidente dell'Unione informa, mediante apposita relazione, i Comuni componenti circa la situazione complessiva dell'Unione, l'attuazione dei programmi e dei progetti e le linee di sviluppo individuate.

### ***Art. 24***

#### ***Convenzioni***

1. L'Unione può stipulare con altri Enti locali e con altri Enti Pubblici apposite convenzioni per svolgere e gestire in modo coordinato funzioni e servizi.
2. Lo schema di convenzione deve essere approvato con deliberazione consiliare assunta a maggioranza dei presenti, nella quale devono essere indicati:
  - a) le ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale del ricorso alla convenzione;
  - b) i fini e la durata della convenzione;
  - c) le modalità di finanziamento;
  - d) le modalità di funzionamento, gli obblighi e le garanzie reciproci, le forme di consultazione degli Enti convenzionati;
3. Per l'espletamento dei propri fini, l'Unione può avvalersi, previa deliberazione del Consiglio e a seguito di accordi con gli Enti interessati, degli uffici periferici della Regione e di altri Enti pubblici, degli uffici dei Comuni componenti, nonché dell'operato di Commissioni tecniche eventualmente istituite.

### ***Art. 25***

#### ***Accordi di programma***

1. Per l'esecuzione di interventi, opere, programmi che coinvolgano una pluralità di Enti o di livelli di governo, l'Unione può promuovere accordi di programma, ovvero aderirvi, al fine di assicurare il coordinamento delle azioni, nel rispetto delle disposizioni di legge.
2. L'accordo è approvato con atto formale, sottoscritto dalle/dai legali rappresentanti delle Amministrazioni coinvolte, nel quale devono essere indicati:
  - a) tempi previsti;
  - b) modalità di finanziamento;
  - c) adempimenti previsti, obblighi degli Enti sottoscrittori, garanzie riconosciute.
3. La stipula degli accordi di programma potrà avvenire previa delibera della Giunta della Unione di approvazione del testo e dovrà essere sottoposta a ratifica del Consiglio della Unione alla prima seduta utile successiva.

## **TITOLO V UFFICI E PERSONALE**

### *Art.26 Organizzazione degli uffici*

1. L'Unione provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti.
2. I criteri ai quali deve ispirarsi la logica organizzativa sono l'autonomia, la funzionalità, l'economicità di gestione.
3. Per una moderna e funzionale organizzazione, l'Amministrazione adotta le metodologie e le tecnologie più idonee a rendere efficiente ed efficace l'azione amministrativa, assicurando il monitoraggio permanente dell'attività amministrativa e dei servizi ai cittadini; in particolare, sono adottati metodi e tecniche per il controllo di gestione, la contabilità analitica e la automazione negli uffici e nei servizi.
4. Il personale dell'Unione è organizzato in base ai principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale, mobilità, professionalità.
5. L'Unione promuove la partecipazione dei dipendenti alla definizione dei metodi di lavoro, alle modalità di esercizio delle competenze assegnate, alla verifica della rispondenza degli obiettivi.

### *Art. 27 Personale dell'Unione*

1. L'Unione può assumere personale proprio, previa adozione della dotazione organica, e può anche avvalersi dell'opera del personale dipendente dai Comuni che ne fanno parte, secondo le modalità vigenti e le forme consentite.
2. L'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti all'Unione comporta l'unificazione delle relative strutture burocratico-amministrative, compatibilmente con le esigenze dei singoli Comuni.
3. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli Enti locali.
4. Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi nazionali e decentrati definiti nel comparto di contrattazione Regioni - Enti Locali.
5. L'Unione informa i rappresentanti dei lavoratori democraticamente individuati circa gli atti ed i provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento degli uffici, rimanendo esclusa ogni forma di ingerenza su scelte di merito che esulano dai campi della contrattazione decentrata e della concertazione.
6. E' istituito Organismo Indipendente di Valutazione – sostituito in caso di facoltà prevista dal Nucleo di Valutazione – con le competenze e le modalità previste dalla Giunta della Unione con proprio provvedimento.

**Art. 28**  
**Segretario dell'Unione**

1. Il Segretario dell'Unione è nominato dal Presidente e potrà essere individuato tra i segretari comunali dei Comuni aderenti all'Unione o altro Segretario comunale.
2. Il Segretario dell'Unione svolge i compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti e sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili dei servizi e/o di procedimento coordinandone l'attività.
3. Il Segretario dell'Unione inoltre:
  - partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
  - esprime il parere di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 in relazione alle sue competenze nel caso in cui l'Ente non abbia Responsabili dei servizi;
  - può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
  - esercita ogni altra funzioni attribuitagli dallo Statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Presidente dell'Unione, ivi inclusa la ulteriore funzione di direzione.
4. Il Direttore Generale della Unione può essere nominato al di fuori della dotazione organica con apposito provvedimento del Presidente, previo atto di indirizzo generale del Consiglio della Unione che fissa modalità e contenuti del contratto.

**TITOLO VI**  
**ORDINAMENTO FINANZIARIO**

**Art. 29**  
**Ordinamento finanziario**

1. L'ordinamento finanziario è riservato alla legge per quanto concerne i principi fondamentali.
2. L'Unione, nell'ambito della Finanza pubblica, è titolare di autonomia finanziaria, fondata su risorse proprie e derivate.

**Art. 30**  
**Rapporti finanziari con i Comuni costituenti l'Unione**

1. L'Unione introita tasse, tariffe e contributi relativi ai servizi gestiti ovvero affidati all'Unione stessa.
2. La Giunta dell'Unione propone ai singoli Comuni le modalità di riparto delle spese le quali saranno dai singoli Comuni approvate con deliberazione consiliare nell'ambito delle delibere di trasferimento delle funzioni/servizi all'Unione. A tal fine verranno utilizzati parametri, variabili anche in funzione della tipologia del servizio, tali da garantire un rapporto basato sulla equità di trattamento tra gli Enti.
3. La gestione associata comporta la unificazione della gestione finanziaria delle funzioni conferite, fatte salve eccezioni definite con gli atti di cui al comma 2.



**Art. 31**  
**Attività finanziaria**

1. L'Unione adotta il regolamento di contabilità, in base alle disposizioni contenute nell'art. 152 del T.U.E.L.
2. Nel Regolamento di contabilità si applicano i principi contabili stabiliti dalla legge e le modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche dell'Unione, ferme restando le disposizioni volte ad assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario e contabile.
3. Il Regolamento di contabilità deve prevedere metodologie di analisi che consentano la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse, nonché la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati.
4. Il Regolamento di contabilità contiene le norme che disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del Revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, impulso, proposta e garanzia, con osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.

**Art. 32**  
**Controllo interno**

1. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
2. L'Unione, nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, individua strumenti e metodologie adeguati a:
  - a) garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
  - b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra costi e risultati;
  - c) valutare le prestazioni del personale;
  - d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

**Art. 33**  
**Revisione economico-finanziaria**

1. Il Consiglio dell'Unione affida la revisione economico-finanziaria ad un Revisore del conto secondo le disposizioni di cui al titolo VII del T.U.E.L. e del presente Statuto.
2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 239, comma 6, del T.U.E.L. le funzioni affidate al Revisore dei conti potranno essere ampliate in sede di approvazione del Regolamento di contabilità.

**TITOLO VII**  
**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

*Art. 34*

*Entrata in vigore*

1. Il presente Statuto, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna, unitamente all'Atto Costitutivo, ed entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio.

*Art. 35*

*Adesione nuovi Comuni.*

1. Gli ulteriori Comuni che intendono aderire alla Unione deliberano la richiesta con atto consiliare che deve essere esaminata dalla Giunta della Unione per proporre l'accettazione o il rigetto della richiesta e quindi dal Consiglio della Unione entro novanta giorni, previa modifica statutaria approvata dai Comuni partecipanti con atti consiliari in caso di accettazione della richiesta.

COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA (RIMINI)

**Statuto del Comune di Morciano di Romagna - Modifiche (Delibera Consiglio comunale n. 5 del 28/1/2015)**



# COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA (Rimini)

# STATUTO

- Adottato con deliberazione C.C. n. 68 del 8 ottobre 1991;
- Con atto C.C. n. 90 del 12 dicembre 1991 sono stati forniti elementi integrativi di giudizio al Co.Re.Co. in merito alla citata deliberazione CC n. 68/1991;
- Con atto C.C. n. 48 del 24 agosto 1995 si è deliberato l'adeguamento dello Statuto Comunale alla L. 81/1993 al D.Lgs. n. 29/1993 e ad altre disposizioni legislative;
- Con atto C.C. n. 53 del 29 settembre 1995 si è controdedotto alle osservazioni del Co.Re.Co. relative all'atto sopraccitato n. 48/1995.
- Modificato con le seguenti deliberazioni consiliari:
  - C.C. n. 8 in data 15 febbraio 2001;
  - C.C. n. 41 in data 21 maggio 2001;
  - C.C. n. 36 in data 29 giugno 2006;
  - C.C. n. 5 in data 28 gennaio 2015.

**INDICE**

<b>TITOLO I</b>	<b>PRINCIPI FONDAMENTALI</b>
<b>Art. 1</b>	La comunità locale
<b>Art. 2</b>	Autonomia
<b>Art. 3</b>	Finalità
<b>Art. 4</b>	Pari opportunità
<b>Art. 5</b>	Valorizzazione delle associazioni e promozione della cooperazione
<b>Art. 6</b>	Tutela dell'ambiente e uso del territorio
<b>Art. 7</b>	Stemma e gonfalone
<b>Art. 8</b>	Consiglio Comunale dei ragazzi
<b>TITOLO II</b>	<b>GLI ORGANI DEL COMUNE E LE LORO ATTRIBUZIONI</b>
<b>Art. 9</b>	Organi del Comune
<b>Sezione I</b>	Il Consiglio Comunale
<b>Art. 10</b>	Il Consiglio Comunale
<b>Art. 10 bis</b>	Il Presidente del Consiglio Comunale
<b>Art. 10 ter</b>	Funzioni del Presidente del Consiglio Comunale
<b>Art. 11</b>	I Consiglieri Comunali
<b>Art. 12</b>	Sessioni del Consiglio Comunale
<b>Art. 13</b>	Conferenza dei capigruppo
<b>Art. 14</b>	Linee Programmatiche di Governo
<b>Art. 15</b>	Indirizzi per le nomine e le designazioni
<b>Art. 16</b>	Commissioni Consiliari
<b>Art. 17</b>	Votazioni
<b>Sezione II</b>	La Giunta Comunale
<b>Art. 18</b>	Compiti
<b>Art. 19</b>	Composizione e nomina della Giunta
<b>Art. 20</b>	Competenze
<b>Sezione III</b>	Il Sindaco
<b>Art. 21</b>	Il Sindaco
<b>Art. 21/bis</b>	Esercizio della rappresentanza legale
<b>TITOLO III</b>	<b>ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI</b>
<b>Sezione I</b>	Ordinamento degli Uffici – Il personale dipendente
<b>Art. 22</b>	Principi strutturali e organizzativi
<b>Art. 23</b>	Il Direttore Generale

<b>Art. 24</b>	Responsabili dei Servizi
<b>Art. 25</b>	Funzioni dei Responsabili dei Servizi
<b>Art. 26</b>	Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione
<b>Art. 27</b>	Collaborazioni esterne
<b>Art. 28</b>	Uffici alle dipendenze degli organi politici e di controllo interno
<b>Art. 29</b>	Conferenza dei capo – servizi
<b>Sezione II</b>	Il Segretario Generale
<b>Art. 30</b>	Il Segretario Generale
<b>Art. 31</b>	Il Vice – Segretario
<b>TITOLO IV</b>	<b>L'ORDINAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI</b>
<b>Art. 32</b>	Servizi Pubblici locali
<b>Art. 33</b>	Nomina e revoca degli amministratori delle aziende speciali e delle istituzioni
<b>TITOLO V</b>	<b>FORME DELLA COLLABORAZIONE</b>
<b>Art. 34</b>	Collaborazione tra Enti
<b>TITOLO VI</b>	<b>LE FORME DI PARTECIPAZIONE</b>
<b>Art. 35</b>	Informazione e partecipazione
<b>Art. 36</b>	Accesso agli atti e alle informazioni
<b>Art. 37</b>	Partecipazione e forme di consultazione popolare
<b>Art. 38</b>	Referendum
<b>Art. 39</b>	Consultazioni
<b>Art. 40</b>	Petizioni e proposte al Consiglio Comunale
<b>TITOLO VII</b>	<b>NORME TRANSITORIE E FINALI</b>
<b>Art. 41</b>	Revisione dello Statuto
<b>Art. 42</b>	Regolamenti
<b>Art. 43</b>	Difensore Civico
<b>Art. 44</b>	Rinvio alla legge

**TITOLO I****PRINCIPI FONDAMENTALI****Art. 1****La comunità locale**

- 1) Il Comune, richiamandosi alla sua storia di comunità locale si da il presente Statuto come norma fondamentale del proprio ordinamento e come garanzia della libertà della propria comunità. Il Comune riconosce i diritti inviolabili dei popoli ed i valori di libertà e giustizia, promuove la cultura e le tradizioni locali. Tutti coloro che risiedono, operano e partecipano alla vita sociale del territorio del Comune, costituiscono la Comunità locale autonoma di Morciano di Romagna. Il Comune proclama e promuove i principi di autonomia e di autodeterminazione riconosciuti e sanciti dalla Costituzione della Repubblica, condivide il principio sancito con l'atto di Helsinki in base al quale gli Stati devono rispettare l'uguaglianza dei diritti dei popoli e il loro diritto all'autodeterminazione, operando in ogni momento in conformità ai principi delle Nazioni Unite;
- 2) Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo secondo i principi fondamentali di libertà, democrazia, solidarietà e sussidiarietà.
- 3) Ogni cittadino, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali fra le quali la famiglia, ha pari dignità. Tutti coloro che risiedono, ivi compresi i cittadini dell'Unione Europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti, partecipano alla vita sociale e costituiscono la comunità locale autonoma.
- 4) A seguito dell'unità politica, economica e monetaria dell'Europa, il Comune favorisce e promuove l'integrazione della Comunità locale con la Comunità Europea, adoperandosi per lo scambio tra esperienze locali e quelle di altri Comuni Europei, sia attraverso strumenti formali come i gemellaggi e gli scambi culturali tra i vari Paesi, sia attraverso iniziative atte a realizzare l'obiettivo di una maggior comprensione tra i popoli.

**Art. 2****Autonomia**

- 1) Nell'ambito dei principi di cui sopra, delle norme dell'Unione Europea, della Repubblica e della Regione, il Comune di Morciano esplica la propria autonomia nell'ambito delle funzioni proprie, secondo il principio della sussidiarietà e di quelle ad esso attribuite o delegate.
- 2) Il Comune esercita la propria attività regolamentare ed amministrativa, uniformandola al principio prioritario della consultazione e partecipazione popolare, nelle forme indicate dal

presente Statuto. Impronta la sua azione amministrativa al principio di economicità ed al metodo della pianificazione e della ricerca di collaborazione con altri soggetti pubblici o privati. Partecipa a forme stabili ed organiche di cooperazione intercomunale, promuovendo altresì le forme associative di cui al Titolo II, capo V del Testo Unico Enti Locali.

### **Art. 3**

#### **Finalità**

- 1) Il Comune ha come fine la crescita di ogni singolo individuo attraverso la promozione dello sviluppo economico, l'elevazione socio-culturale, lo sviluppo democratico dei cittadini, delle loro libere associazioni, la valorizzazione dell'autonomia della società civile e delle formazioni sociali, in attuazione dei principi di sussidiarietà.
- 2) Promuove la solidarietà della comunità locale attivandosi, altresì, per l'integrazione dei cittadini, ivi compresi i cittadini dell'Unione Europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti, stranieri residenti, in collaborazione con le associazioni di volontariato e gli organismi che operano nel sociale, favorendo la creazione di un sistema integrato.
- 3) Il Comune opera per rendere effettivo il diritto allo studio e alla formazione permanente, alla cultura e all'attività fisico-motoria e sportiva fino ai livelli più alti.
- 4) Il Comune riconosce nella pace un diritto fondamentale della persona e dei popoli. A tal fine promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione.

### **Art. 4**

#### **Pari opportunità**

- 1) Il Comune opera, per superare le discriminazioni tra i sessi, determinando, per quanto di competenza, condizioni di pari opportunità nel lavoro e promuovendo tutte le iniziative necessarie a rimuovere situazioni di disparità.

### **Art.5**

#### **Valorizzazione delle associazioni e promozione della cooperazione**

- 1) Il Comune considera la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, ai processi di decisione politica e/o gestione di servizi di pubblica utilità per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art.3, un valore fondamentale della comunità locale.
- 2) Assicura il proprio supporto di informazioni, ambienti, mezzi e strutture –nelle forme previste dalle leggi- alle associazioni culturali, religiose, sportive, ricreative e di volontariato

che intendano concorrere a realizzare lo sviluppo umano, civile, economico e sociale della comunità. Il Comune può altresì promuovere lo sviluppo della cooperazione sociale attraverso forme di compartecipazione.

3) Promuove le gestioni miste, coinvolgendo le parti economiche e sociali nella formazione degli interventi di promozione delle attività produttive tese allo sviluppo economico, culturale, sociale, turistico e ricreativo.

#### **Art. 6**

##### **Tutela dell'ambiente e uso del territorio**

1) Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di uno sviluppo equilibrato degli insediamenti abitativi e produttivi, con particolare attenzione alle infrastrutture sociali, agli spazi per la ricreazione e il verde.

2) Il Comune privilegia il recupero del patrimonio edilizio esistente favorendo il permanere della popolazione all'interno dei nuclei abitati e del centro storico. Promuove la salvaguardia dell'ambiente con iniziative rivolte a prevenire ed eliminare l'inquinamento; Promuove il risparmio delle risorse naturali e ambientali; tutela i valori dell'ambiente naturale, storico, artistico e del paesaggio.

3) Il territorio del Comune ha un'estensione di Kmq. 5,407 ed e' quello risultante dal piano topografico di cui all'art.9 della legge 24.12.1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.

#### **Art. 7**

##### **Stemma e gonfalone**

1) Il Comune ha lo stemma ed il gonfalone di cui ai bozzetti allegati al presente statuto.

#### **Art. 8**

##### **Consiglio Comunale dei ragazzi**

1) Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.

2) Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'Unicef.



3) Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite attraverso progetti concordati con le istituzioni scolastiche.

## **TITOLO II**

### **GLI ORGANI DEL COMUNE E LE LORO ATTRIBUZIONI**

#### **Art.9**

##### **Organi del Comune**

1) Sono organi di governo del Comune il Consiglio comunale, la Giunta comunale e il Sindaco.

#### **SEZIONE I - Il Consiglio Comunale**

#### **Art.10**

##### **Il Consiglio Comunale**

- 1) Il consiglio e' l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo; esso si riunisce di norma presso la sede comunale, salvo altra determinazione del Presidente.
- 2) Il consiglio ha competenza limitatamente agli atti fondamentali ad esso attribuiti dalla legge.
- 3) Con proprio regolamento sono fissate le modalità di funzionamento e di organizzazione e, in particolare, quelle relative:
  - a) ai servizi, alle attrezzature e alle risorse;
  - b) alle prerogative dei gruppi consiliari regolarmente costituiti;
  - c) all'ordinamento delle adunanze;
  - d) ai diritti, ai doveri, alle responsabilità dei consiglieri;
  - e) all'esercizio dei poteri di inchiesta;
  - f) alle udienze conoscitive;
  - g) alle deliberazioni;
  - h) alla partecipazione del segretario generale;
  - i) al funzionamento, ai poteri, alle forme di pubblicità delle commissioni consiliari, qualora siano istituite.

**Art. 10 bis****Il Presidente del Consiglio Comunale**

1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle procedure previste dai successivi commi, può istituire tramite elezione la figura del Presidente del Consiglio Comunale prevedendo contestualmente anche un Vice Presidente
2. Qualora il Consiglio non provveda all'elezione del Presidente, il Consiglio viene presieduto dal Sindaco.
3. Di norma il Presidente viene eletto nella prima adunanza del Consiglio Comunale a seguito del rinnovo elettorale. Il Consiglio può comunque eleggere il Presidente anche successivamente nel corso del mandato quinquennale.
4. L'elezione del Presidente e del Vice Presidente avviene in due distinte votazioni, con votazione segreta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Nel caso in cui nella votazione non venga raggiunta tale maggioranza qualificata si procede ad ulteriore votazione nella quale risulterà eletto il consigliere che avrà ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso in cui il Presidente eletto appartenga alla maggioranza consigliere, il Vice Presidente deve essere eletto tra i consiglieri di minoranza, e viceversa. In caso di mancanza o di impedimento del Presidente e del Vice presidente le funzioni sono svolte dal Consigliere anziano.
5. Il Presidente e il Vice Presidente restano in carica per una durata pari a quella del Consiglio Comunale.

**Art. 10 ter****Funzioni del Presidente del Consiglio Comunale**

Il Presidente del Consiglio Comunale, in particolare:

- convoca il Consiglio Comunale stabilendo il giorno dell'adunanza d'intesa con il Sindaco;
- predisporre l'ordine del giorno su indicazione del Sindaco;
- dirige i lavori e le attività del Consiglio Comunale.

**Art. 11****I Consiglieri Comunali**

- 1) I consiglieri rappresentano l'intera comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato imperativo.

- 2) Secondo le modalità previste dal Regolamento i consiglieri esercitano i diritti loro attribuiti dal Testo Unico degli Enti Locali.
- 3) Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione e ogni altra comunicazione ufficiale.
- 4) Le dimissioni, la sospensione dalla carica e la surroga del consigliere sono disciplinate dalla legge.
- 5) I consiglieri hanno il dovere di partecipare alle riunioni del Consiglio Comunale e delle commissioni, se costituite, nelle quali vengono nominati. Coloro che sono impossibilitati a partecipare alle sedute del Consiglio Comunale devono informare il Presidente, per il tramite degli uffici, in merito all'assenza.
- 6) Nei confronti di quei consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipino a 3(tre) sedute consecutive del Consiglio viene avviata dal Presidente la procedura di decadenza. La proposta deve essere notificata al Consigliere interessato almeno 15 (quindici) giorni prima della seduta in cui sarà trattata, per le eventuali controdeduzioni, da inviarsi, per iscritto, entro il termine indicato. La decadenza è pronunciata con voto palese espresso dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, su proposta del Presidente.
- 7) Ad essi spettano le indennità e i rimborsi spese nel rispetto di quanto stabilito dalla legge.

## **Art. 12**

### **Sessioni del Consiglio Comunale**

- 1) Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria, straordinaria, e d'urgenza su convocazione del Presidente. Si riunisce necessariamente in sessione ordinaria con preavviso di 5 giorni utili per:
  - a) l'approvazione delle linee programmatiche di mandato;
  - b) l'approvazione dei bilanci di previsione annuali e pluriennali;
  - c) l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente.
- 2) E' convocato in sessione straordinaria, con preavviso di tre giorni utili, in ogni altra ipotesi e anche quando la convocazione venga richiesta da almeno un quinto dei consiglieri in carica, fermo restando il limite temporale di cui al TUEL.
- 3) E' convocato d'urgenza con preavviso di almeno 24 ore.

## **Art.13**

### **Conferenza dei capigruppo**

- 1) E' istituita, presso il Comune di Morciano di Romagna, la conferenza dei Capigruppo presieduta dal Sindaco o, dal Presidente del Consiglio Comunale, se eletto. La disciplina, il

funzionamento, e le specifiche attribuzioni sono contenute nel Regolamento del Consiglio Comunale.

2) La Conferenza collabora alla formazione dell'eventuale programma dei lavori del Consiglio e dell'eventuale calendario delle sedute.

3) Alla conferenza partecipano i capigruppo o i consiglieri da essi delegati, il Sindaco o suo delegato ed il Presidente del Consiglio.

#### **Art. 14**

##### **Linee Programmatiche di Governo**

1) Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data dell'avvenuto insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare, durante il mandato.

2) Con cadenza almeno annuale, il Sindaco, in collaborazione con la Giunta, presenta - come documento accompagnatorio alla Relazione Previsionale e Programmatica - il rapporto sullo stato di attuazione di tali linee e la specificazione dei macro-obiettivi per il nuovo anno finanziario. E' facoltà del Consiglio procedere ad integrare o modificare, nel corso del mandato, le linee programmatiche, sulla base delle mutate esigenze emerse in ambito locale o sovracomunale.

3) Al termine del mandato, il Sindaco presenta al Consiglio un documento di rendicontazione circa lo stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche per l'eventuale approvazione, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti da un punto di vista politico e da un punto di vista tecnico – amministrativo.

#### **Art.15**

##### **Indirizzi per le nomine e le designazioni**

1) Il Consiglio comunale, in una seduta successiva a quella di insediamento definisce ed approva gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca, da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni

2) Il Sindaco darà corso alle nomine e alle designazioni entro i venticinque giorni successivi.

3) I rappresentanti nominati e designati dal Sindaco decadono con il decadere del medesimo.

4) In caso di mancata approvazione degli indirizzi entro il termine di cui al comma 1 si ritengono confermati quelli approvati dal precedente Consiglio fino all'eventuale nuova approvazione.

**Art. 16****Commissioni Consiliari**

- 1) Il Consiglio, per l'esercizio delle proprie competenze, si avvale di commissioni consiliari da costituirsi con criterio proporzionale.
- 2) Le commissioni possono essere permanenti, temporanee o speciali, e possono avvalersi di esperti i cui requisiti ed il cui numero sono demandati al regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.
- 3) La Presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e di garanzia, ove costituite, è attribuita alle opposizioni, garantendo, se possibile, la rotazione, con le modalità previste dal Regolamento.
- 4) Il Sindaco e gli assessori hanno diritto, per quanto di competenza e, se richiesti, obbligo, di partecipare alle sedute delle commissioni, così come i Responsabili dei Servizi, solo se espressamente richiesti.

**Art. 17****Votazioni**

- 1) Tutte le deliberazioni sono approvate con la maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui la legge, il presente Statuto o i regolamenti prevedano maggioranze diverse.

**SEZIONE II- La Giunta Comunale****Art.18****Compiti**

- 1) La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali di governo.
- 2) Opera attraverso deliberazioni collegiali.
- 3) Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
- 4) Adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente ed in particolare esercita le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo nello specifico i programmi da attuare e ponendo in essere gli altri atti rientranti nello svolgimento di tale funzione; verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

**Art. 19****Composizione e nomina della Giunta**

- 1) La Giunta e' composta dal Sindaco e da numero 6 assessori, consiglieri comunali oppure no, di cui uno è investito della carica di vicesindaco.
- 2) La nomina del vicesindaco e degli altri componenti la Giunta, effettuata dal Sindaco, è comunicata al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni, con indicazione delle eventuali deleghe rilasciate ai singoli assessori.
- 2) Il vicesindaco esercita le competenze del Sindaco in caso di assenza, vacanza o impedimento dello stesso.
- 3) Le dimissioni da membro della Giunta producono effetto immediato dalla presentazione scritta indirizzata, al Sindaco, il quale le comunica alla prima seduta utile del Consiglio.
- 4) Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto e non concorrono a determinare il quorum per la validità della seduta.
- 5) La revoca di singoli assessori e' disposta dal Sindaco che deve darne comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.
- 6) Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati, provvede necessariamente il Sindaco entro i 60 giorni successivi dall'evento, quando si tratti di garantire il rispetto del numero minimo.

**Art.20****Competenze**

- 1) La Giunta è responsabile collegialmente di fronte al Consiglio.
- 2) Le riunioni della Giunta sono non pubbliche. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza di voti dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto del sindaco. Apposito regolamento disciplina il funzionamento della stessa.
- 3) La Giunta, in particolare, esercita le seguenti funzioni, nell'esercizio delle attribuzioni di governo ed organizzative:
  - propone al consiglio i regolamenti;
  - assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
  - adotta e modifica le tariffe;
  - approva il piano esecutivo di gestione, qualora ne venga decisa l'adozione;

- approva i progetti, i programmi ed i provvedimenti, che non comportano impegni di spesa e che non siano riservati dalla legge e dai regolamenti ai Responsabili dei Servizi;
- approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
- approva la proposta del Sindaco circa la nomina e la revoca del Direttore Generale o il conferimento delle relative funzioni al Segretario;
- dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni;
- autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione degli accordi di contrattazione decentrata;
- fornisce le direttive per promuovere e resistere alle liti, con poteri di conciliare e transigere ai soggetti legittimati in base al presente Statuto;
- propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
- esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato, quando non espressamente previsto dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
- adotta tutti gli atti ad essa attribuiti dal Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, quali ad esempio: l'istituzione di unità di progetto intersettoriali o la costituzione di uffici, in posizione di staff, alle dirette dipendenze degli organi politici.

### **SEZIONE III - Il Sindaco**

#### **Art.21**

##### **Il Sindaco**

- 1) Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione.
- 2) Compete al Sindaco, nel rispetto dell'assetto definito dal T.U.E.L., che sottolinea il ruolo del Comune come protagonista dell'attuazione effettiva del principio di sussidiarietà, impartire direttive al Segretario Comunale, al Direttore, se nominato, e ai Responsabili dei Servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti. Definisce, in collaborazione con la Giunta, le strategie e i programmi per realizzare gli indirizzi generali di governo. Fissa a tal fine i criteri generali a cui gli organi di gestione devono attenersi e le finalità da conseguire, nell'attuazione dei programmi e dei progetti, degli obiettivi operativi e, in generale, nell'esercizio delle loro funzioni.
- 3) Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti. In particolare:

- a) convoca e presiede la Giunta, fissa l'ordine del giorno, ne coordina e dirige l'attività curando l'attuazione del documento programmatico;
- b) mantiene l'unità di indirizzo politico e amministrativo della Giunta ed esercita le funzioni attribuitegli dallo Statuto e dai regolamenti;
- c) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione, alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.
- d) può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o conferire specifici incarichi ai consiglieri comunali.
- e) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti previsti dalla legge, sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale;
- f) convoca i comizi per i referendum previsti.
- g) attribuisce al Segretario Generale, previo parere della Giunta comunale, le funzioni di Direttore Generale, sempreché non sia stata stipulata apposita convenzione con altri Comuni;
- h) nomina i responsabili dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali a tempo determinato e quelli di alta specializzazione, nel rispetto dei criteri fissati nel relativo Regolamento;
- i) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del direttore, se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
- l) può promuovere e assumere iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società di cui il Comune è socio, nonché l'Unione della Valconca, svolgano le loro funzioni e attività secondo gli obiettivi indicati dell'Amministrazione Comunale e può altresì disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso l'Unione della Valconca, le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, tramite i rappresentanti legali delle stesse.
- m) può delegare ai Responsabili dei Servizi il compimento di atti e attività che non abbiano contenuto politico, ivi compresa la rappresentanza in giudizio sulla base di idonee direttive fornite dalla Giunta.

#### **Art.21 bis**

##### **Esercizio della rappresentanza legale**

- 1) Il Sindaco è il rappresentante legale dell'ente ed è, pertanto, titolare anche della rappresentanza processuale del Comune. Nei casi previsti dal primo e secondo comma dell'art. 53 del predetto Testo Unico la rappresentanza legale compete al Vicesindaco, suo sostituto per legge.



2) Il Sindaco può attribuire la rappresentanza legale del Comune agli Assessori insieme con la delega di sovrintendenza al funzionamento di servizi o uffici ed all'esecuzione degli atti da questi adottati.

3) L'attribuzione della rappresentanza legale è effettuata con atto scritto ed è limitata alle attività delegate. Cessa con la revoca o la conclusione dell'attività delegata.

### **TITOLO III: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI**

#### **SEZIONE I -Ordinamento degli uffici-II personale dipendente.**

##### **Art.22**

##### **Principi strutturali e organizzativi**

1) L'elaborazione del progetto organizzativo del Comune deve fondarsi su un approccio strategico riguardante gli ambiti, ossia le "aree" in cui realizzare l'intervento pubblico, le funzioni e i servizi per rendere possibile un'amministrazione secondo un percorso che deve svilupparsi in fasi, e propriamente:

- a) rilevazione e valutazione della situazione esistente;
- b) progettazione dell'assetto organizzativo;
- c) avvio ed implementazione dei processi organizzativi;
- d) verifiche e riscontro del raggiungimento degli obiettivi di tipo organizzativo;
- e) eventuale riattivazione del processo, nel rispetto del principio della cultura organizzativa evoluta;
- f) individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- g) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

2) Il Comune disciplina, con appositi atti, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore Generale e ai Responsabili degli uffici e dei servizi, con i soli limiti derivanti dalla capacità di Bilancio e dalle esigenze di servizio delle funzioni dei servizi e dei compiti propri.

3) Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza, efficienza, criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura. A tal fine il Comune assume i metodi della formazione e della valorizzazione delle professionalità nonché l'adozione di un assetto organizzativo fondato sulla diffusione delle opportune tecniche gestionali e di risultato per tendere al continuo miglioramento quali-quantitativo dell'azione amministrativa.

### **Art.23**

#### **Il Direttore Generale**

- 1) Il Sindaco, sentita la Giunta comunale, può attribuire le funzioni di Direttore Generale al Segretario Generale.
- 2) Qualora il Sindaco non si avvalga di tale facoltà è consentito procedere alla nomina del Direttore Generale previa stipula di convenzione tra Comuni la cui popolazione assommata raggiunga i 15.000 abitanti. In tal caso il Direttore Generale dovrà provvedere anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi dei Comuni interessati.
- 3) Le modalità di scelta, la durata del contratto a tempo determinato, la disciplina dei rapporti tra segretario e Direttore, nonché le condizioni per la revoca saranno stabiliti nella convenzione.

### **Art.24**

#### **Responsabili dei servizi**

- 1) Ai responsabili dei Servizi spetta la direzione dei servizi comunali, secondo le norme dettate dal regolamento e la responsabilità della gestione del servizio di competenza;
- 2) I Responsabili sono nominati, revocati e confermati con provvedimento normativo del Sindaco, sentito il Direttore Generale, nel rispetto di quanto dispone il Regolamento degli uffici e dei Servizi;
- 3) Provvedono ad organizzare gli uffici dei servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore Generale, se nominato, ovvero dal Segretario Generale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

### **Art.25**

#### **Funzioni dei responsabili dei servizi.**

- 1) I Responsabili degli Uffici e dei Servizi esercitano le funzioni loro attribuite e compiono gli atti loro delegati applicando gli indirizzi fissati dagli organi di governo.

- 2) Sono attribuiti ai Responsabili tutti i compiti di cui al T.U.E.L. ed inoltre l'obbligo di promuovere e resistere alle liti, ivi compreso il potere di conciliare e transigere, per quanto di competenza dello specifico Servizio, nel rispetto delle direttive fornite dalla Giunta comunale e previa apposita delega del Sindaco in merito alla rappresentanza dell'Ente.
- 3) I Responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare alcune delle funzioni di cui al T.U.E.L. al personale appartenente al proprio Servizio, con atto scritto e indicando specificatamente l'ambito della delega.

#### **Art.26**

##### **Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione**

- 1) La copertura dei posti di Responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata della Giunta, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
- 2) Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'Ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire nel rispetto dei limiti di cui all'art. 110 T.U.E.L. n. 267/2000.

#### **Art.27**

##### **Collaborazioni esterne**

- 1) Il Regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con contratti a termine, sentita la proposta del Direttore Generale.
- 2) Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, i criteri per l'individuazione nonché la determinazione del relativo trattamento economico.

#### **Art. 28**

##### **Uffici alle dipendenze degli organi politici e di controllo interno**

- 1) Il Regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e

di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'Ente o da collaboratori, purché l'Ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturali deficitarie.

2) Il Comune può istituire e attuare i controlli interni secondo un organizzazione da svolgersi anche in deroga ai principi del D.Lgs. 286/99. Spetta al Regolamento di Contabilità, per quanto di competenza, la disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno, nonché delle forme di convenzionamento con altri comuni ed incarichi esterni.

#### **Art. 29**

##### **Conferenza dei capo-servizi**

1) E' istituita la conferenza dei capo servizio. Essa opera sotto la presidenza del Direttore Generale.

2) In caso di sua mancanza o impedimento assume la presidenza della conferenza il Segretario Comunale o il Vice - Segretario.

3) La conferenza si riunisce almeno una volta a quadrimestre per verificare la funzionalità dei servizi e il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Amministrazione; formula proposte circa l'organizzazione dei servizi; riferisce alla Giunta Comunale sui propri lavori. Della convocazione della conferenza vengono resi edotti il Sindaco e la Giunta Comunale per consentire loro la partecipazione ai lavori.

#### **SEZIONE II - Il Segretario Generale**

#### **Art. 30**

##### **Il Segretario Generale**

1) Il Segretario Generale, è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo Regionale.

2) Il Consiglio Comunale può stipulare convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario generale.

3) Il Segretario Generale esercita le funzioni e i compiti attribuitigli dalla legge ed in particolare dal T.U.E.L. ed inoltre:

- può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne;

- presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum;

- riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri nonché la mozione di sfiducia;
- svolge funzioni di consulenza tecnico-giuridica ai fini dell'elaborazione degli atti normativi e programmatici, coordinando il processo di semplificazione e snellimento dell'attività amministrativa comunale.

### **Art. 31**

#### **Vice segretario**

- 1) Il Regolamento degli uffici e dei Servizi può prevedere un vicesegretario, individuandolo in uno dei dipendenti appartenente alla categoria D.
- 2) Il vicesegretario collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce automaticamente in caso di assenza e/o impedimento.

## **TITOLO IV: L'ORDINAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI**

### **Art.32**

#### **Servizi pubblici locali**

- 1) Il Comune di Morciano, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività, assumendo un ruolo strategico e di sviluppo economico e sociale della comunità locale da attuarsi anche con soggetti operanti per il mercato e nel mercato;
- 2) Compito fondamentale del Comune è procedere ad un riassetto dei servizi a valenza industriale, sociale, tecnico amministrativa e finanziaria, attraverso un piano di ristrutturazione e razionalizzazione da attuarsi con fasi e priorità diverse;
- 3) La gestione dei servizi pubblici locali può avvenire soltanto nelle forme predeterminate dalla legge ed in particolare nel rispetto dei principi di cui al Titolo V del T.U.E.L., privilegiando forme collaborative e/o associative per una gestione unitaria e sovracomunale.

### **Art.33**

#### **Nomina e revoca degli amministratori delle aziende speciali e delle istituzioni**

- 1) Sono organi delle aziende speciali e delle istituzioni il Consiglio di amministrazione, il Presidente, il Direttore e il Collegio di Revisione.

- 2) L'amministratore dell'ente dipendente, vigilato o sovvenzionato dal Comune, dell'azienda e dell'istituzione comunale può essere anche il Sindaco, un assessore o un consigliere comunale: gli incarichi e le funzioni conferite agli organi di governo di cui all'art. 36 del Tuel non costituiscono, infatti, cause di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica comunale quando il loro conferimento è ritenuto necessario per la tutela degli interessi dell'Ente o per assicurare l'esercizio di servizi ed attività di pubblica utilità, effettuato nell'interesse generale della comunità amministrata.
- 3) Il Presidente e gli amministratori, se esterni, sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale, dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti e o per funzioni esercitate presso aziende o per uffici ricoperti.
- 4) Il Direttore è nominato dal Presidente nel rispetto dei criteri fissati dal Consiglio di Amministrazione a cui compete stabilire la durata e le modalità.
- 5) Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, nel rispetto delle disposizioni stabilite per l'organo di Revisione del Comune.
- 6) Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, non raggiungimento degli obiettivi o documentata difformità rispetto agli indirizzi e alla finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio Comunale.
- 7) Si applicano le disposizioni dei commi precedenti per la nomina degli organi dell'istituzione ad eccezione del Direttore che può essere:
- a) individuato tra i dipendenti del Comune;
  - b) assunto con contratto di diritto pubblico a tempo determinato previo concorso pubblico, nel rispetto delle norme regolamentari in materia;
  - c) assunto con contratto a termine di diritto privato.
- 8) Il collegio dei revisori dei conti dell'Ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

## **TITOLO V: FORME DELLA COLLABORAZIONE**

### **Art.34**

#### **Collaborazione tra Enti**

- 1) Il Comune riconosce quale principio fondamentale la collaborazione con gli altri Comuni e gli organi istituzionali.

2) Nei limiti della propria autonomia e dei poteri regolamentari attribuiti dalla legge Statale e Regionale, in materia di governo del territorio e di sviluppo economico e sociale, il Comune promuove, con gli Enti contermini e non contermini, ogni forma di esercizio associato e di collaborazione idonea ad inserire l'attività di autogoverno nelle iniziative di carattere sovracomunale, intercomunale e provinciale, per svolgere le proprie funzioni ed erogare i servizi nella qualità migliore, nelle forme più appropriate e con il minor dispendio della pubblica finanza, avvalendosi di norma degli istituti già in essere, quali l'Unione della Valconca, e di ogni altra forma organizzativa prevista dalle leggi.

3) Per gli scopi e i fini di cui al precedente comma, il Comune può promuovere iniziative per la stipula di convenzioni, accordi e può partecipare a quelle promosse da altri Comuni e dalla Provincia, dalle autorità di bacino e da ogni soggetto istituzionale legato al pubblico interesse.

## **TITOLO VI: LE FORME DI PARTECIPAZIONE**

### **Art.35**

#### **Informazione e Partecipazione**

1) Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutta la popolazione, ivi compresi i cittadini dell'Unione Europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti, all'attività politica ed amministrativa dell'Ente secondo i principi del T.U.E.L. e della legge n. 241/1990 e successive modifiche.

2) Riconosce che presupposto della partecipazione e' l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali, attivandosi per garantirla con mezzi e strumenti idonei.

3) I cittadini contribuenti, ai sensi della l. n. 212/2000 hanno, nei confronti del Comune, facoltà di interpello in merito all'applicazione delle disposizioni tributarie. Le modalità di esercizio di tale facoltà sono rinviate al Regolamento sulla partecipazione.

4) Uno specifico regolamento disciplina la partecipazione all'attività amministrativa del Comune, da parte dei singoli cittadini, delle organizzazioni sindacali ed economiche, nonché degli Enti, organizzazioni e associazioni a rappresentatività comunale.

5) Il Comune reputa prioritario esercitare i propri compiti conoscitivi e informativi relativi alle funzioni esercitate attraverso sistemi informativi - statistici

**Art.36****Accesso agli atti e alle informazioni.**

- 1) Tutti gli atti dell'Amministrazione, esclusi quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e resi noti al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale.
- 2) Il diritto di accesso agli atti amministrativi è assicurato, con le modalità stabilite dal regolamento, in generale a tutti i cittadini, ivi compresi i cittadini dell'Unione Europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti, singoli o associati, e in particolare a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. Nel Regolamento sono, altresì, individuate le categorie di documenti sottratte all'accesso, nei limiti e per le esigenze previste dalla legge, nel rispetto di quanto stabilito dal T.U.E.L.
- 3) Il Comune assicura ai cittadini il diritto di accedere, in generale, alle informazioni delle quali lo stesso è in possesso e/o che possono essere formate da soggetti diversi, anche privati che gestiscono servizi pubblici o di interesse generale.
- 4) Il regolamento individua gli atti di gestione soggetti a pubblicazione, il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato degli atti, delle procedure, sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano, è garantito con le modalità stabilite dal regolamento nel rispetto di quanto stabilito dal T.U.E.L.

**Art.37****Partecipazione e forme di consultazione popolare.**

- 1) La partecipazione popolare è riconosciuta anche sotto la forma di referendum consultivi, di presentazione di istanze, petizioni, proposte di cittadini, singoli o associati, dirette a promuovere interventi per la miglior tutela di interessi collettivi.

**Art.38****Referendum**

- 1) Il Consiglio Comunale, a maggioranza di 2/3 dei componenti assegnati o un numero di elettori residenti non inferiore al 20% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum consultivi o abrogativi nelle materie di esclusiva competenza comunale.
- 2) Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già



stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

Statuto comunale;

Gli atti di programmazione economica, finanziaria e in materia di opere pubbliche;

Gli atti di pianificazione territoriale di tipo generale e attuativo;

Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Regolamento del Consiglio Comunale;

Regolamento di contabilità;

3) Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

4) Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.

5) Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale devono essere stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la comunicazione del risultato.

6) Con i referendum i cittadini elettori vengono chiamati alle urne per essere interrogati su un quesito al quale si deve rispondere mediante voto segreto con la formula del "SI" per approvare la proposta o del "NO" per respingerla.

7) Del quesito referendario sarà investito il Consiglio Comunale che delibera con la maggioranza dei consiglieri assegnati, sulla sua ammissibilità, nella sola ipotesi in cui il referendum sia stato proposto dagli elettori.

8) Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere, con atto formale, in merito all'oggetto della stessa.

9) Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.

10) Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali assegnati.

11) Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio Comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

12) Il referendum non ha luogo allorché l'Amministrazione Comunale, prima dell'indizione della consultazione referendaria, adotti provvedimenti che modificano sostanzialmente nel senso richiesto dai firmatari, la materia oggetto di referendum;

13) Dopo l'indizione del referendum, l'Amministrazione Comunale deve astenersi dal prendere decisioni nella stessa materia oggetto del quesito referendario

#### **Art. 39**

##### **Consultazioni**

1) L'Amministrazione Comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.

2) Le consultazioni consistono nella indizione di riunioni alle quali partecipano i cittadini elettori del Comune a mezzo delle loro organizzazioni o associazioni, secondo le modalità, i tempi e le condizioni da stabilirsi nell'apposito regolamento.

#### **Art. 40**

##### **Petizioni e proposte al Consiglio Comunale**

1) Tutti i cittadini residenti, ivi compresi i cittadini dell'Unione Europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti, possono presentare istanze e petizioni al Sindaco, il quale le assegna nei successivi 30 giorni all'organo competente per l'esame affinché sia fornita la risposta nei modi stabiliti dal regolamento o in mancanza entro i termini fissati dalla legge.

2) Possono, inoltre, essere formulate proposte di deliberazione al Consiglio ed alla Giunta Comunale, per quanto di competenza, da un minimo di elettori non inferiore al 20% del corpo elettorale, con firme autenticate. Le proposte sono ricevute dal Presidente del Consiglio che le iscrive all'ordine del giorno entro un termine non superiore a 60 giorni per la discussione e ne ordina l'istruttoria agli uffici comunali competenti.

3) L'istruttoria dovrà essere compiuta entro 30 giorni dal ricevimento delle proposte.

### **TITOLO VII: NORME TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 41**

##### **Revisione dello Statuto**

1) Le proposte di revisione e di modifica del presente Statuto possono essere avanzate dalla Giunta o da un numero di Consiglieri non inferiore ad 2/5 dei componenti e la loro approvazione deve avvenire con le maggioranze previste dal T.U.E.L.

**Art.42****Regolamenti**

- 1) Fino all'entrata in vigore dei regolamenti, previsti dallo statuto e di quelli attuativi, continuano ad essere efficaci quelli vigenti in quanto compatibili con la legge e con lo stesso Statuto.
- 2) I Regolamenti entrano in vigore il giorno successivo a quello di esecutività dell'atto deliberativo di approvazione.
- 3) Le violazioni ai Regolamenti comunali sono punite con sanzioni amministrative la cui entità, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 7 bis del T.U.E.L. n. 267 del 2000, è graduata dagli stessi, salvo diversa disposizione di legge.

**Art.43****Difensore civico**

- 1) Il Comune di Morciano promuove e si fa partecipe della costituzione dell'ufficio del Difensore Civico a livello provinciale o sovracomunale, avvalendosi prioritariamente delle forme associative previste dal Titolo II, Capo V del T.U.E.L., con altri Comuni o con la Provincia di Rimini, nel rispetto di principi fissati dalla legge statale e da quella regionale.

**Art. 44****Rinvio alla legge**

- 1) Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa in materia di autonomie locali, fermo restando che saranno predisposti i regolamenti attuativi.
- 2) L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa per i Comuni, abroga le norme statutarie incompatibili con i principi stessi.
- 3) Il Consiglio comunale adeguerà il presente Statuto entro 120 gg. dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.



**COMUNE**  
**MORCIANO DI ROMAGNA**



**COMUNICATO REDAZIONALE**

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito **<http://bur.regione.emilia-romagna.it>**

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.